



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI ORDINANZA

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

SERVIZIO: NUOVI INTERVENTI STRADALI E PROGETTAZIONE

CLASSIFICA 008.002.016 FASCICOLO 000003/2018

OGGETTO: S.P. N. 6 "ALBENGA-CASANOVA L. - PASSO CESIO" - MODIFICA AL LIMITE DI VELOCITA' NEI COMUNI DI ALBENGA E VILLANOVA D'ALBENGA DALLA PROGRESSIVA KM. 4+300 ALLA PROGRESSIVA KM. 5+600.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE O IL SUO DELEGATO

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni Dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione Dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei Dirigenti.

PREMESSO che:

- la S.P 6 " Albenga – Casanova L. - Passo Cesio " si sviluppa nei Comuni di Albenga, Villanova, Garlanda per un tratto compreso tra le progressive Km. 0+000 ed il Km. 25+025;
- le sue caratteristiche funzionali, geometriche e piano altimetriche differenziate lungo il suo tracciato, non consentono l'applicazione del limite previsto per le strade extraurbane secondarie ai sensi dell'art 142 comma 1 del D.Lgs. Del 30,04,1992 n° 285 e s.m.i;
- che proprio per le sue caratteristiche è possibile fissare limiti massimi di velocità differenziati lungo il tratto in oggetto;
- che nel mese di dicembre 2017, il Comune di Villanova ha ridefinito la perimetrazione del centro abitato determinandolo tra le progressive Km 5+600 al Km. 6+800;
- che in base alla nuova perimetrazione si rende necessario, vista la conformità geometrica della strada porre nuovi limiti di velocità dal Km. 4+180 al Km. 5+600;

CONSIDERATO:

- l'opportunità di procedere alla revisione dei limiti massimi di velocità in conseguenza di quanto previsto dalla II° direttiva del Ministero dei trasporti del 27/04/2006 relativa alla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di

- segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione;
- che in conformità alle più usuali e diffuse necessità, una metodologia tecnica internazionalmente accettata è quella di adottare come limite massimo di velocità localizzato il valore corrispondente al cosiddetto “85° percentile”;

VISTO:

- le indagini di traffico effettuate dalla Provincia di Savona nell'aprile 2016 e dicembre 2017 che anno censito il numero dei veicoli transitanti lungo alcuni tratti della S.P. 6 e la loro velocità di massima percorrenza;

VISTI:

- gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;
- gli art 140, 141, 142, comma 1, 2 del citato D.Lgs. n. 285/1992;
- gli articoli 37, 38, 39 e 41 del citato D.Lgs. n. 285/1992;

RITENUTO ai fini della sicurezza degli utenti della strada, limitare la velocità massima dei veicoli nei territori dei Comuni di Albenga e Villanova d' Albenga;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. l'istituzione del limite massimo di velocità permanente in entrambi i sensi di marcia a 60 Km/h per tutte le categorie di veicoli sui seguenti tratti della S.P. 6 “ Albenga – Casanova L. - Passo Cesio “:

dal Km. 4+300 al Km. 5+600;

DISPONE

1. L'apposizione in perfetta efficienza, dei sistemi di segnalamento permanente relativi ai limiti di velocità alla disciplina della circolazione stradale posta in essere con la presente ordinanza, da collocarsi nei modi prescritti dal D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
2. la pubblicazione del presente atto all’Albo on line per quindici giorni consecutivi,
3. di comunicare copia del presente atto alla Prefettura di Savona, ai Comandi territoriali delle competenti Forze dell'Ordine, ai Comuni interessati;

DÀ ATTO

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il Dott. Renato Falco;
2. che il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;
3. che contro il presente provvedimento è ammesso:
 - il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e/o al Ministero dei Trasporti a

- norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.e i., con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;
- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.